

SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE

- medico incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori **nei casi previsti dalla normativa vigente**

Disposizioni di legge	Rischi / lavorazioni/ esposizioni	
D.Lgs.81/08	Movimentazione manuale di carichi	
	Lavoro al videoterminale	Esposizione > 20 ore medie / sett
	Rumore	Lex > 85 dBA (a richiesta per Lex > 80 dBA)
	Vibrazioni	Sistema mano-braccio: 2,5 ms ² / 8 h Corpo intero: 0,5 ms ² / 8 h
	Campi elettromagnetici	
	Radiazioni ottiche artificiali	
	Agenti chimici pericolosi	Rischio > livello "irrelevante"
	Agenti cancerogeni	
	Amianto	
	Agenti biologici	

Disposizioni di legge	Rischi / lavorazioni/ esposizioni	
DPR 321/56	Lavoro nei cassoni ad aria compressa	
DPR 128/59 (DPR 886/79; DLgs 624/96)	Cave, miniere, industrie di trivellazione ed estrattive	
DPR 1124/65	Attività che espongono a polveri contenenti silice cristallina	
D.Lgs. 230/95	Radiazioni ionizzanti	
D.Lgs. 66/03 Modificato da DLgs 213/04	Lavoro notturno	
D.Lgs. 271/99	Lavoro sulle navi passeggeri, mercantili e da pesca	

Altri obblighi di sorveglianza sanitaria



- verifica di assenza di condizioni di **alcol dipendenza** o di assunzione di **sostanze psicotrope e stupefacenti** nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi
- altri casi indicati dalla *Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro*



IL MEDICO COMPETENTE

...sul luogo di lavoro

- collabora alla **valutazione dei rischi** e alla predisposizione delle misure di prevenzione
- visita gli **ambienti di lavoro**
- partecipa alla **programmazione delle indagini ambientali** per il controllo dell'esposizione
- partecipa alla **riunione di prevenzione e protezione**
- cura la tenuta del **registro degli esposti** ad agenti cancerogeni e biologici



...in ambulatorio

- effettua le **visite mediche preventive e periodiche**
- effettua le **visite richieste dai lavoratori** se correlate ai rischi professionali
- esegue o prescrive **indagini ed accertamenti diagnostici** e ne valuta i risultati in relazione all'esposizione ai rischi
- esprime i **giudizi di idoneità** alla mansione specifica
- istituisce ed aggiorna **le cartelle sanitarie e di rischio**



...informazione e formazione

- fornisce informazioni ai lavoratori e agli RLS sul **significato degli accertamenti sanitari**
- informa ogni lavoratore sui **risultati** dei propri accertamenti sanitari e fornisce a richiesta **copia della documentazione sanitaria**
- comunica nelle riunioni di prevenzione e protezione i **risultati anonimi collettivi** della sorveglianza sanitaria e ne illustra il significato
- collabora all'attività di formazione e informazione
- comunica annualmente alle ASL i dati aggregati della sorveglianza sanitaria (**allegato 3B**)



...primo soccorso

- collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del **servizio di primo soccorso**
 - presidi medico chirurgici
 - designazione ed addestramento dei lavoratori incaricati di attuare i provvedimenti di pronto soccorso
 - organizzazione dei rapporti con servizi e presidi esterni



D.Lgs. 81/08 artt. 25 e 39

- L'attività del medico competente si deve svolgere nel rispetto dei principi della medicina del lavoro e del **codice etico ICOH**.
- La sorveglianza sanitaria è effettuata attuando un **protocollo di accertamenti diagnostici** definito in funzione dei rischi specifici, secondo logiche di necessità ed efficacia, prendendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.



D.Lgs. 81/08 art. 41

- La sorveglianza sanitaria comprende:
- **visite mediche preventive** (anche in fase **preassuntiva**)
- **visite mediche periodiche**
- visite mediche in occasione di **cambio della mansione**
- visite mediche precedenti alla **ripresa del lavoro, a seguito di assenza** per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi
- visite mediche su **richiesta del lavoratore**, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta
- visite mediche alla **cessazione del rapporto di lavoro** nei casi previsti dalla normativa vigente

VISITE MEDICHE A RICHIESTA

L'OBBLIGO SCATTA QUANDO:

- 1 – Nell'azienda c'è un medico competente (per effetto di altre norme)
- 2 – C'è la richiesta del lavoratore di essere sottoposto a visita (anche di un lavoratore non sottoposto ad obbligo di sorveglianza sanitaria)
- 3 – La richiesta è correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute del lavoratore suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa

VISITE MEDICHE DI IDONEITA' LAVORATIVA



RISCHI PROFESSIONALI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

Tipo di visite	Chi le effettua
-Preassuntive -Preventive -Periodiche -Cambio di mansione -Dopo assenza > 60 gg -A richiesta del lavoratore -Alla cessazione del lavoro	Medico competente

NON RISCHI PROFESSIONALI ABILITA' AL COMPITO

Tipo di visite	Chi le effettua
A richiesta del lavoratore	Medico competente
Altre (a richiesta del datore di lavoro)	Enti pubblici ex art. 5 L. 300/70 (Collegio medico legale ASL, Commissione medica di verifica, CMO)



CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

Conforme al **modello** allegato 3A D.Lgs. 81/08 (DM 12 luglio 2016)

Deve contenere:

- I dati **sanitari**
- I dati di **esposizione**



D.Lgs. 81/08 artt. 25 e 41

Cartella sanitaria e di rischio

La cartella è **custodita** presso il luogo concordato tra medico competente e datore di lavoro al momento della nomina

Il datore di lavoro **conserva** la cartella per almeno 10 anni ovvero, nei casi previsti ne assicura **l'invio all'INAIL ricerca (ex ISPESL)** per il tramite del medico competente.

Il medico competente **consegna copia** al lavoratore a richiesta e alla cessazione del lavoro

Il medico competente **consegna la documentazione originale** al datore di lavoro in caso di cessazione dall'incarico

Obblighi degli esercenti professioni sanitarie

**Vincolo del segreto
professionale** (art. 622 CP)

**Responsabile del trattamento di
dati sensibili** (D.Lgs. 196/2003)

**In caso di sospetta malattia
professionale:**

- Denuncia di malattia professionale (DM 10.06.2014)
- Primo certificato INAIL
- Referto all'autorità giudiziaria (art. 365 CP)



ESITI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

- Assenza di alterazioni dello stato di salute del lavoratore: **nessun provvedimento;**
- Alterazioni riferibili a problematiche sanitarie individuali: **provvedimenti individuali nell'ambito del giudizio di idoneità;**
- Effetti imputabili all'esposizione lavorativa: occorre anche **rivedere il documento di valutazione dei rischi e implementare le misure di prevenzione.**

Il giudizio di idoneità

- Ad eccezione delle visite alla cessazione del rapporto di lavoro, in tutti gli altri casi il medico competente esprime il **giudizio di idoneità alla mansione specifica**.
- Il giudizio deve essere comunicato per **iscritto** al datore di lavoro e al lavoratore



Il giudizio può essere:

- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea (precisando i limiti temporali di validità)
- inidoneità permanente.

Avverso il giudizio è sempre ammesso **ricorso all'organo di vigilanza** (entro 30 giorni dalla comunicazione)

L'organo di vigilanza può **confermare, modificare o revocare il giudizio**, dopo aver eventualmente effettuato ulteriori accertamenti

IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ

- Il datore di lavoro è **tenuto ad attuare** le prescrizioni indicate dal medico competente
- Nel caso di inidoneità alla mansione specifica, temporanea o permanente, deve destinare, per quanto possibile, il lavoratore ad **altra mansione** compatibile con il suo stato di salute. Se viene adibito a **mansioni inferiori** conserva la qualifica e la retribuzione

I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per **infortunio sul lavoro o malattia professionale** eventuali disabilità.

Art. 1 L. 68/99



- I lavoratori inabili in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
- Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia **non costituiscono giustificato motivo di licenziamento** nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori.
- Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno **diritto alla conservazione del più favorevole trattamento** corrispondente alle mansioni di provenienza.
- Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti in attività compatibili con le residue capacità lavorative

Art. 4 L. 68/99

LA RELAZIONE SUI DATI ANONIMI E COLLETTIVI

- Contiene **i risultati della sorveglianza sanitaria** elaborati statisticamente in forma anonima
- Viene redatta **annualmente**
- Deve essere **scritta**
- Viene presentata **in occasione della riunione periodica** al datore di lavoro al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Deve consentire di trarne **conclusioni** utili ai fini della valutazione dei rischi e della definizione delle misure preventive



LA RELAZIONE SUI DATI ANONIMI E COLLETTIVI

ALLEGATO 3b COMUNICAZIONE AL SSN

- Dati identificativi azienda e medico competente
- N. lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
- Rischi
- Malattie professionali
- Tipologia giudizi idoneità
- Controlli sanitari per alcol e droghe



OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

- Nominare il medico competente nei casi previsti previa consultazione del RLS
- Assicurare le condizioni per lo svolgimento dei compiti garantendogli l'autonomia
- Esigere da questi l'osservanza dei compiti
- Fornirgli le informazioni necessarie
- Comunicare i risultati della valutazione dell'esposizione
- Inviare a visita i lavoratori entro le scadenze previste e vigilare che non lavorino senza il prescritto giudizio di idoneità
- Rispettare le prescrizioni del giudizio di idoneità
- Comunicare tempestivamente la cessazione del rapporto di lavoro
- In caso di effetti imputabili all'esposizione rivedere valutazione dei rischi e misure di prevenzione



OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

- Garantire a propria cura e spese l'esecuzione delle visite mediche, degli esami clinici e biologici e degli accertamenti diagnostici mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA...

- Deve essere **consultato preventivamente** in merito alla nomina del medico competente
- Ha accesso ai risultati anonimi e collettivi del monitoraggio biologico e della sorveglianza sanitaria

CIASCUN LAVORATORE...

HA L'OBBLIGO

- Di **sottoporsi alle visite mediche** e agli accertamenti diagnostici richiesti dal medico competente



CIASCUN LAVORATORE...

HA IL DIRITTO

- Di essere **informato sul significato** degli accertamenti a cui si sottopone
- Di **conoscere i risultati** degli accertamenti sanitari relativi alla propria persona
- Di ricevere **copia della propria documentazione sanitaria** a richiesta e alla cessazione del rapporto di lavoro
- Di essere sottoposto a **richiesta a visita medica** per problemi connessi all'attività lavorativa
- Di ricevere **per iscritto** il giudizio di idoneità
- Di presentare **ricorso** alla USL avverso il giudizio del medico competente
- Di essere **allontanato dalla mansione a rischio** secondo un eventuale giudizio di inidoneità temporanea o permanente ed essere adibito ad altra mansione conservando qualifica e retribuzione
- Che le notizie sanitarie che lo riguardano rimangano **riservate**

